


Dal mondo

La Svezia mette all'indice il differimento delle imposte

28 Ottobre 2005

Per il Tribunale amministrativo è incompatibile con le norme comunitarie e, in particolare, con il principio della libera circolazione delle persone



La pronuncia è relativa alla sentenza 5189-03 del 15 giugno 2005 nella causa *Skatteverket* (Amministrazione finanziaria svedese). Il fatto che ha originato il ricorso al Tribunale fa riferimento a una persona fisica residente in Svezia trasferita dalla società per cui svolge la propria attività lavorativa presso la sede centrale localizzata in un altro Stato membro dell'Unione europea per un periodo di tempo predeterminato.

Il Tribunale amministrativo svedese (*Kammarrätten*) ha sancito l'incompatibilità delle disposizioni relative al differimento delle imposte con le norme di diritto comunitario e, in particolare, con il principio di libera circolazione delle persone. La pronuncia è relativa alla sentenza 5189-03 del 15 giugno 2005 nella causa *Skatteverket* (Amministrazione finanziaria svedese) *v. H.*

Le origini del ricorso

Il fatto che ha originato il ricorso al Tribunale è il seguente: H è una persona fisica residente in Svezia che è stata trasferita per conto della società ove svolge la propria attività lavorativa presso la sede centrale localizzata in un altro Stato membro dell'Unione europea (nella fattispecie nel Regno Unito) per un periodo di tempo predeterminato (due anni). Prima di trasferirsi, H ha scambiato le proprie partecipazioni detenute nella società svedese Astra AB con quelle della società Astra Zeneca Plc, una società britannica, realizzando così un *capital gain* pari a circa 16,5 milioni di corone svedesi. In questo periodo H aveva la sua residenza in Svezia mentre, a seguito del trasferimento nel Regno Unito, non ha mantenuto alcun indirizzo in Svezia rilevante ai fini fiscali.

La normativa che disciplina la materia

Secondo la normativa svedese (articolo 5 sezione 1 e articolo 23 Lag 1998:1601) un contribuente residente può richiedere il differimento del pagamento delle imposte sui *capital gains* realizzati dallo scambio di partecipazioni se non viene meno il requisito della residenza in Svezia; un contribuente che si trasferisce all'estero è tenuto al pagamento delle imposte sui *capital gains* realizzati. In questo contesto si rileva che H aveva presentato la richiesta relativa al differimento sui *capital gains* realizzati con riferimento all'anno 2000. Tale richiesta era stata, però, disattesa dall'Amministrazione finanziaria svedese. Le motivazioni risiedono nel fatto che, secondo il Fisco svedese, H non doveva essere considerato come un soggetto residente.

Le ragioni dell'interessato

Contro la decisione contraria dell'Amministrazione, H ha in un primo momento adito la Corte regionale amministrativa (*Länsrätten*) richiedendo il riconoscimento del differimento e portando a suo favore le seguenti considerazioni:

- la Svezia doveva essere considerata come luogo di domicilio in quanto ha mantenuto lì la propria residenza con l'intenzione una volta concluso il suo contratto con la società inglese di fare ritorno nel proprio Paese;
- le norme interne che vietano il differimento della tassazione sui *capital gains* derivanti dallo scambio di partecipazioni sono contrarie alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione così come stabilito dall'articolo 39 del Trattato CE;
- le stesse norme costituiscono anche una violazione dell'articolo 56 del Trattato relativo alla libera circolazione dei capitali.

La posizione dell'Amministrazione fiscale...

L'Amministrazione finanziaria ha invece ritenuto che H non dovesse essere considerato residente in quanto la presenza di interessi vitali nel Paese non è un elemento che concorre alla determinazione della residenza di un soggetto. Gli articoli 39 e 56 del Trattato CE, inoltre, non sarebbero applicabili nel caso di specie in quanto la normativa interna non costituisce restrizione alla libertà di movimento di H e lo scambio di partecipazioni non rientra nell'ambito applicativo della norma relativa alla libera circolazione dei capitali.

...e quella della Corte amministrativa regionale

La Corte amministrativa regionale ha rigettato le tesi dell'Amministrazione finanziaria sostenendo nella sua decisione che la normativa interna, che prevede la possibilità di differire la tassazione sui *capital gains* soltanto se il lavoratore è residente in Svezia, è contraria al principio di libera circolazione dei lavoratori.

Il ricorso alla Corte amministrativa d'Appello

Successivamente H ha adito la Corte amministrativa d'Appello portando a sostegno delle sue argomentazioni, oltre a quelle precedentemente riportate, la considerazione che un diverso

trattamento fiscale, a seguito del cambio di residenza, è da reputarsi contrario al Trattato CE. Tale è stata anche l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia europea nel caso *Lasteyrie* secondo cui la tassazione sui *capital gains* non ancora realizzati al momento del cambio della residenza è contrario ai principi dell'Unione. Da parte Sua l'Amministrazione svedese si è difesa sostenendo l'impossibilità di invocare i principi espressi nel caso *Lasteyrie* e adducendo la circostanza che comunque H non poteva essere considerato con il proprio domicilio in Svezia.

Le motivazioni della sentenza: il dispositivo

Il dispositivo della sentenza della Corte amministrativa d'Appello ha chiarito che le norme dell'ordinamento tributario svedese, in relazione al quale soltanto i soggetti residenti possono richiedere il differimento della tassazione sui *capital gains*, rappresentano una violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea.

di

Diletta Fuxa

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/svezia-mette-allindice-differimento-delle-imposte>